

Allegato "A" al N.14981 Rep./N.11529 Racc.

STATUTO

STATUTO

"FONDAZIONE DISTRETTI ENERGETICI ITALIA - ENTE DEL TERZO SETTORE"

Art.1. Denominazione, sede, natura giuridica

1. È costituita nel rispetto della disciplina di cui al D.Lgs.117/2017 e ss.mm.ii. ed altresì del D.Lgs. 199/2021 e ss.mm.ii., la Fondazione di Partecipazione denominata:

"FONDAZIONE DISTRETTI ENERGETICI ITALIA - ENTE DEL TERZO SETTORE"

in forma abbreviata,

"Fondazione Distretti Energetici - ETS",

nel corso del presente statuto, denominata anche "Fondazione" e/o "Ente".

In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'Ente ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

2. La Fondazione assume altresì la qualifica di Comunità di Energia Rinnovabile (CER) ai sensi del D.Lgs. 199/2021, del TIAD e delle Regole Operative del GSE.

La Fondazione opera pertanto come un soggetto giuridico unico che coincide con la CER, e tutti i suoi membri sono soggetti ammessi dalla normativa vigente in materia di Comunità Energetiche Rinnovabili.

3. La sede è situata nel Comune di Trescore Balneario.

L'indirizzo, ai sensi dell'art. 111-ter disp. att. c.c., è fissato in Via Donatelli, 7, C.A.P. 24069, Provincia di Bergamo.

Ai sensi del medesimo art.111-ter, ove applicabile, il trasferimento di indirizzo della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberato dal Consiglio di Indirizzo.

4. Potrà provvedere nei termini di legge all'istituzione di sedi secondarie.

5. Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni.

6. La Fondazione, apolitica, apartitica e aconfessionale, persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

7. Ogni segno distintivo della Fondazione sarà riportato in tutte le comunicazioni pubbliche utilizzate nella realizzazione delle attività.

8. Le attività della Fondazione sono di pubblica utilità e di interesse generale.

9. Le Finalità della Fondazione si esplicano a livello nazio-

nale ed internazionale.

10. La Fondazione ha durata illimitata.

Art.2. Delegazioni ed uffici

1. Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'Estero per svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle Finalità della Fondazione (Articolo 3), attività di promozione, sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Art.3. Finalità e Scopi

1. Richiamando le finalità di cui al D.lgs. 199/2021 e ss.mm.ii., l'obiettivo prevalente della Fondazione è quello di fornire benefici ambientali, economici e sociali ai propri Membri e alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari.

2. La Fondazione, in quanto Comunità di Energia Rinnovabile (CER), ha come obiettivo prevalente la fornitura di benefici ambientali, economici e sociali ai propri Membri e alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari.

La Fondazione, operando quale CER, si propone di promuovere lo sviluppo della cultura politica, tecnologica e scientifica necessaria per realizzare:

- Distretti Energetici Positivi (PED, Positive Energy Districts);

- Configurazioni per l'AutoConsumo Collettivo e per le Comunità Energetiche Rinnovabili (di seguito solo Comunità o CER, Articolo 22); al fine di creare città più sostenibili e resilienti. Questo impegno è in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, e le politiche energetiche dell'Unione Europea e dell'Italia.

I PED sono aree urbane che producono più energia di quanta ne consumino annualmente e, per raggiungere lo scopo, devono essere progettati per essere sostenibili e autosufficienti dal punto di vista energetico, utilizzando una combinazione di tecnologie innovative e fonti energetiche rinnovabili. Gli obiettivi principali dei PED includono la riduzione delle emissioni di gas serra, il miglioramento dell'efficienza energetica, la promozione dell'uso di energia rinnovabile e la stabilizzazione del costo dell'energia.

Per raggiungere questi obiettivi, la gestione della produzione e distribuzione all'interno dei PED è affidata alle CER.

Pertanto, gli elementi caratterizzanti dei PED includono:

- Produzione di Energia Rinnovabile attraverso fonti come solare, eolico, biomassa e altre tecnologie per produrre energia elettrica e termica;

- Efficienza Energetica mediante l'implementazione di misure negli edifici industriali e civili e nelle infrastrutture per ridurre al minimo il consumo energetico;

- Gestione Intelligente dell'Energia utilizzando sistemi

avanzati per monitorare e ottimizzare la produzione e il consumo di energia in tempo reale;

- Integrazione di Tecnologie combinando diverse tecnologie, come la domotica, le reti intelligenti (smart grids), i sistemi di accumulo di energia e la mobilità elettrica, creando un sistema energetico integrato e resiliente;

- Partecipazione alle CER - Comunità di Energia Rinnovabile che coinvolgono i residenti e le imprese locali nella gestione dell'energia, promuovendo comportamenti sostenibili e l'uso di soluzioni energetiche rinnovabili;

- Impatto Ambientale Positivo riducendo le emissioni di carbonio e contribuendo alla lotta contro il cambiamento climatico.

Per la realizzazione di tali Finalità, la Fondazione potrà svolgere ogni attività connessa e strumentale come, ad esempio:

- promozione, supporto e coordinamento per la progettazione, realizzazione costituzione e gestione di uno o più Distretti Energetici - PED, identificati come aree idonee allo sviluppo di sistemi energetici integrati ed autosufficienti, definiti territorialmente dall'unione delle aree servite da cabine di trasformazione elettrica primarie;

- promozione e supporto alla costituzione e sviluppo di una o più Configurazioni di Comunità Energetica Rinnovabile (di seguito solo Comunità o CER, Articolo 22) delle proprie configurazioni operative interne, in coerenza con il ruolo della Fondazione quale CER, ai sensi dell'Articolo 31 del D.Lgs. 199/2021;

- costituzione di un Osservatorio Europeo per lo sviluppo delle attività;

- reperimento di finanziamenti, contributi e sovvenzioni attraverso bandi, voucher e altre linee di finanziamento, da privati o enti pubblici, per sé stessa o per terzi;

- organizzazione di seminari e congressi su specifiche tematiche di valenza nazionale ed internazionale;

- pubblicazione di riviste di cultura europea, specializzate negli ambiti delle Finalità della Fondazione;

- organizzazione di incontri nazionali ed europei tra studiosi delle materie oggetto del presente Statuto;

- offerta di servizi innovativi derivanti dalle attività svolte e dalle competenze acquisite con focus su trasferimento e diffusione delle conoscenze, attraverso azioni di aggregazione e programmi di sviluppo sostenibile.

La Fondazione potrà inoltre organizzare:

- percorsi avanzati per il continuo sviluppo di azioni rivolte al risparmio energetico;

- manifestazioni ed eventi, corsi e seminari anche a contenuto didattico-divulgativo;

- percorsi di orientamento, formazione superiore, formazione lavoro e continua anche con l'accreditamento al Fondo Sociale

Europeo;

- attività di promozione e partecipazione alla rete di servizi e realtà territoriali con finalità analoghe o compatibili con le Finalità della Fondazione;
- affiancamento ad enti pubblici o privati per la redazione di piani strategici finalizzati alla promozione dei Distretti e delle Comunità Energetiche.

Le attività della Fondazione includono anche la pubblicazione di studi, documenti, libri e materiale audiovisivo.

La Fondazione può svolgere attività di governance, anche in rete o in collaborazione con per conto terzi, e attività di supporto e accompagnamento ad altre realtà operanti negli ambiti delle sue Finalità purché coerenti con le finalità della Fondazione come CER.

La Fondazione può realizzare e partecipare a collegamenti per l'interscambio di informazioni ed esperienze nell'ambito delle sue Finalità e può stabilire accordi con istituti e organizzazioni con Finalità analoghe.

Per il raggiungimento delle proprie Finalità può reperire e/o gestire fondi, attrezzature ed immobilizzazioni.

Art.4. Attività istituzionale

1. Nell'ambito del perseguimento degli scopi e delle finalità predette, la Fondazione svolge, in via esclusiva o principale, le attività di interesse generale relative a interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, e alla promozione, realizzazione, gestione e sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili, rientranti tra quelle di cui alle lettere e) e i-ter) dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi.

In particolare, la Fondazione si prefigge di:

- a. individuare le competenze tecniche, le tecnologie e le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione "chiavi in mano" di progetti di risparmio ed efficientamento energetico all'interno delle Comunità (Articolo 22);
- b. organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dalla Fondazione, oppure nella disponibilità e sotto il controllo della stessa, ai sensi dell'Articolo 31 del D.Lgs. 199/2021;
- c. gestire i rapporti con il GSE;
- d. monitorare produzione e consumi dei propri aderenti con finalità di verifica e rendicontazione;
- e. accedere agli incentivi ed ai rimborsi connessi alla condivisione dell'energia tra i Membri delle Comunità permettendo loro di ottenere i relativi benefici, anche economici;
- f. produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile e anche mediante la realizza-

zione di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque detenuti dalle Comunità ai sensi dell'Articolo 31 del D.Lgs. 199/2021, il tutto con la precisazione che la vendita dell'energia eccedentaria è da ricondursi alle attività diverse;

g. svolgere tutte le attività ed erogare tutti i servizi previsti alla lettera f), Comma 2 dell'Articolo 32 del D.Lgs. 199/2021;

h. accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione e fornire servizi di efficienza energetica o servizi energetici, inclusi quelli sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione e/o distribuzione; il tutto con la precisazione che la vendita dell'energia eccedentaria è da ricondursi alla attività diverse.

2. Le attività di cui alle lettere a), b) e g), in quanto direttamente strumentali alla realizzazione e alla gestione di Comunità Energetiche Rinnovabili ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 199/2021, costituiscono attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. i-ter) del D.Lgs. 117/2017, e non rientrano tra le attività diverse di cui all'art. 6 del medesimo decreto. Esse concorrono al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale della Fondazione, in quanto orientate a fornire benefici ambientali, economici e sociali ai membri e ai territori in cui opera.

Art.5. Attività strumentali, accessorie, connesse, raccolta fondi

1. La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui all'art. 4, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come definite ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e del D.M. n. 107/2021, che si intendono qui integralmente richiamati.

2. Tali attività devono risultare comunque funzionali al perseguimento delle finalità della Fondazione in quanto CER e al sostegno delle proprie configurazioni operative.

3. In tale ambito, la Fondazione può:

a. promuovere, sperimentare e supportare modelli di governance innovativi per la generazione distribuita e la partecipazione attiva dei consumatori;

b. sviluppare e adottare tecnologie e strumenti digitali, anche in collaborazione con enti terzi, utili alla gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei flussi energetici condivisi;

c. reperire risorse economiche per sostenere progettualità territoriali coerenti con i principi della CER;

d. partecipare a reti, piattaforme e progetti a livello locale, nazionale ed europeo, con soggetti pubblici e privati, per la diffusione della cultura della transizione energetica;

e. supportare enti pubblici o soggetti del terzo settore nella pianificazione energetica territoriale, anche attraverso attività di consulenza, disseminazione e capacity building;

- f. offrire servizi ausiliari e complementari al funzionamento delle configurazioni CER (es. energy community management, facilitazione, reportistica, compliance);
 - g. sviluppare iniziative di formazione, educazione e sensibilizzazione sui temi della sostenibilità, delle rinnovabili, della povertà energetica e del consumo responsabile;
 - h. Progettare, coordinare e realizzare direttamente o tramite soggetti incaricati opere, interventi e infrastrutture funzionali alla riqualificazione energetica, all'efficienza energetica e alla produzione e autoconsumo di energia rinnovabile, anche in qualità di soggetto attuatore o soggetto promotore nei confronti della Pubblica Amministrazione o di soggetti aderenti alla Fondazione;
 - i. Comunque svolgere tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento della propria finalità e scopo, mantenendo i requisiti caratteristici indicati nel precedente art. 3.
4. La Fondazione può svolgere attività strumentali anche mediante la costituzione di strumenti di collaborazione stabile (es. partenariati, consorzi, accordi quadro) nel rispetto della propria missione ETS e dei requisiti CER.
5. Le attività diverse devono essere documentate e rendicontate secondo i criteri di trasparenza, coerenza e proporzionalità definiti dal Consiglio di Indirizzo, e indicate nella relazione di missione, nella nota integrativa al bilancio o nel rendiconto per cassa, in conformità all'art. 13 del D.Lgs. 117/2017.
6. La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi in forma continuativa e organizzata, anche attraverso la cessione di beni o servizi di modico valore, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza, come previsto dall'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

Art.6. Vigilanza

- 1. Le autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi delle normative pro tempore vigenti.
- 2. Gli aderenti alla Fondazione possono esercitare azioni di controllo e consultare documenti amministrativi e contabili, previa richiesta al Consiglio di Indirizzo.

Art.7. Fondo di Dotazione e Patrimonio

- 1. Il Patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività della Fondazione ai fini dell'esclusivo perseguimento delle sopra citate finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, il tutto ai sensi dell'art.8 del D.Lgs.117/2017 e ss.mm.ii..

Esso è costituito da:

- a. Fondo di Dotazione (vincolato, intoccabile) destinato a rimanere indisponibile nel tempo a garanzia della stabilità e della continuità della Fondazione, ed è composto da:
 - Fondo di Dotazione iniziale, costituito dai conferimenti in denaro, titoli, beni mobili o immobili, complessi aziendali,

diritti reali o altre utilità destinate al perseguimento delle Finalità della Fondazione, effettuati dai Fondatori Promotori (Articolo 11) o, successivamente alla costituzione, da qualsiasi aderente che richieda espressamente la destinazione all'incremento del Patrimonio;

- Contributi vincolati costituiti da apporti, elargizioni, lasciti, donazioni o altre liberalità ricevute con espressa destinazione all'incremento del Patrimonio;
- Rendite ed avanzi costituiti da somme provenienti da rendite non utilizzate e dagli avanzi di gestione, che possono essere destinate ad incrementare il Patrimonio su delibera del Consiglio di Indirizzo (Articolo 18);
- Contributi pubblici e internazionali attribuiti al Fondo di Dotazione dall'Unione Europea, da altre Organizzazioni Internazionali o Stati Esteri, dallo Stato Italiano, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

b. Fondo di Gestione disponibile per le attività ordinarie della Fondazione, costituito da risorse non vincolate che possono essere utilizzate per il funzionamento e la realizzazione delle Finalità statutarie;

c. altri beni e diritti non vincolati costituiti da beni mobili ed immobili acquisiti a qualsiasi titolo dalla Fondazione, inclusi quelli acquistati secondo le norme del presente Statuto e destinati ad incremento del Patrimonio, ma non vincolati al Fondo di Dotazione.

11. Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore, il tutto come meglio infra precisato.

12. La Fondazione nell'amministrare il patrimonio si attiene a criteri prudenziali, diversificando il rischio in modo da conservarne il valore ed ottenere un'adequata redditività. L'Organo di Amministrazione provvederà all'investimento del denaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.

13. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del D.Lgs.117/2017 e ss.mm.ii., sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Art.8. Fondo di Gestione

1. Per il proprio funzionamento e per la realizzazione delle Finalità statutarie, la Fondazione si avvale del Fondo di Gestione, costituito da:

- a. contributi non vincolati in qualsiasi forma concessi dai Membri della Fondazione e non espressamente destinati al Fondo di Dotazione;
- b. conferimenti in denaro, beni mobili ed immobili, materiali

ed immateriali, complessi aziendali, diritti reali o altre utilità destinate al perseguimento delle Finalità, effettuati dai Fondatori Promotori o da altri Membri, espressamente assegnati al Fondo di Gestione;

c. donazioni o disposizioni testamentarie non espressamente destinate al Fondo di Dotazione, eventualmente destinate a specifiche Finalità o progetti;

d. contributi pubblici e internazionali attribuiti dalla Unione Europea, da Organizzazioni Internazionali, Stati esteri, dallo Stato italiano, Enti Territoriali, o altri Enti Pubblici, non espressamente destinati al Fondo di Dotazione;

e. elargizioni di Enti o Privati, anche sotto forma di beni strumentali, non destinate all'incremento del Patrimonio e, eventualmente, destinate a specifiche Finalità o progetti;

f. rendite e proventi derivanti dal proprio Patrimonio e dalle attività della Fondazione, inclusi gli avanzi di gestione non destinati ad incremento del Fondo di Dotazione;

g. quote di adesione degli aderenti alla Fondazione;

h. ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;

i. rendite e risorse della Fondazione;

j. contributi ordinari in qualsiasi forma concessi e, eventualmente, destinati a specifiche Finalità o progetti;

k. altri eventuali contributi attribuiti.

Art.9. Esercizio finanziario, Bilancio, Libri sociali

1. L'attività della Fondazione è organizzata sulla base di programmi annuali o pluriennali.

2. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

3. Entro tale termine il Consiglio di Indirizzo (Articolo 18) approva il bilancio preventivo e le attività per l'esercizio successivo. Entro il 30 aprile successivo, approva il rendiconto economico e finanziario consuntivo e la relazione delle attività realizzate nell'esercizio relativo all'anno precedente. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto consuntivo può avvenire entro il 30 giugno. Il bilancio deve essere redatto e depositato nel rispetto della normativa applicabile pro tempore vigente; si richiama espressamente il contenuto degli artt. 13 e 48 del D.Lgs.117/2017 e ss.mm.ii.. Al ricorrere dei presupposti di legge, la Fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari; si richiama espressamente il contenuto degli artt.14 e 48 del D.Lgs.117/2017 e ss.mm.ii..

4. Il bilancio preventivo e il rendiconto economico e finanziario consuntivo devono essere predisposti dal Comitato di Gestione (Articolo 19) e trasmessi a tutti i Membri del Consiglio di Indirizzo almeno 7 giorni prima della data prevista per l'approvazione, accompagnati dalla relazione delle attività previste per l'esercizio successivo o di quelle realizzate nell'esercizio relativo all'anno precedente.

5. Al bilancio consuntivo va allegata la relazione sull'andamento della gestione e la relazione del Revisore o del Collegio dei Revisori. Copia del rendiconto economico e finanziario consuntivo, unitamente al verbale della seduta del Consiglio di Indirizzo in cui è stato approvato, ove previsto, dovrà essere depositato nei modi di legge.
6. Dovranno essere evidenziate autonomamente e separatamente le risultanze economiche dell'utilizzo dei fondi eventualmente gestiti in amministrazione separata.
7. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.
8. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, contratti direttamente dal rappresentante legale della Fondazione o da Membri del Consiglio di Indirizzo, muniti di delega, devono essere ratificati nel primo Consiglio di Indirizzo successivo.
9. Gli eventuali avanzi nelle gestioni annuali dovranno essere impiegati prioritariamente per l'eventuale ripristino del Fondo di Dotazione iniziale, quindi, per il ripiano di eventuali perdite di gestioni precedenti rispetto a qualsiasi altro utilizzo e, successivamente, per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali finalizzati all'incremento o al miglioramento della sua attività, oppure per l'incremento del Patrimonio.
10. È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione.
11. Ai sensi dell'art.15 del D.Lgs.117/2017 e ss.mm.ii., oltre alle scritture prescritte dagli artt.13,14 e 17 comma primo del D.Lgs.117/2017 e ss.mm.ii., la Fondazione tiene i Libri sociali obbligatori.

Art.10. Membri della Fondazione

1. I Membri della Fondazione sono persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, singole od associate, e gli enti che, condividono le finalità della Fondazione e contribuiscono volontariamente alla sopravvivenza ed al perseguimento dei suoi scopi, mediante contributi in denaro (annuali o pluriennali), attività professionali rilevanti o attribuzioni patrimoniali, secondo le modalità e misure stabilite dagli organi dell'Ente.
2. Possono diventare Membri della Fondazione esclusivamente quei soggetti che possiedono i requisiti previsti per i membri di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) ai sensi del D.Lgs. 199/2021, del TIAD e delle Regole Operative del GSE.
3. La qualifica di Membro implica l'automatica assunzione della qualifica di Socio della CER, coincidente con la Fondazione stessa.
4. I Membri della Fondazione si dividono nei seguenti ruoli:
 - a. Fondatori Promotori;
 - b. Partecipanti Fondatori;
 - c. Partecipanti;

d. Sostenitori

e. Onorari;

f. Benemeriti.

5. Possono ottenere la qualifica di Membro della Fondazione, nel rispetto dei requisiti di cui al comma 2, i soggetti pubblici o privati, persone fisiche o giuridiche, singole o associate, che rispondono ai requisiti previsti dal presente Statuto per lo specifico ruolo.

6. Le modalità di partecipazione dei Membri sono disciplinate in uno specifico Regolamento della Fondazione deliberato dal Consiglio di Indirizzo nel rispetto dei seguenti principi:

a. i Membri nominati acquisiscono tale qualifica solo dopo la ratifica del Presidente della Fondazione;

b. i Membri possono in ogni momento recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte;

c. nel caso di grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, il Comitato di Gestione, anche su proposta del Presidente della Fondazione, potrà deliberare l'eventuale esclusione del Membro dalla Fondazione.

Art.11. Fondatori Promotori

11.1 Requisiti per la qualifica

1. Sono Fondatori Promotori le persone fisiche o giuridiche ed enti di diritto pubblico o privato, le "società partecipate" che concorrono alla stipula dell'atto di costituzione della Fondazione, sottoscrivendo il presente Statuto, l'Atto Costitutivo ed il Fondo di Dotazione iniziale.

2. La quota per il Fondo di Dotazione iniziale indisponibile è fissata in Euro 30.000,00 (trentamila/00), ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs.117/2017 e ss.mm.ii..

3. Per gli anni successivi, se riconfermata l'adesione alla Fondazione, la quota annuale, se prevista, verrà deliberata dal Consiglio di Indirizzo e potrà essere destinata ad ulteriore incremento del Fondo di Dotazione, al Fondo Patrimoniale o al Fondo di Gestione.

11.2 Prerogative

1. I Fondatori Promotori:

a. concorrono alla nomina dei componenti del:

- Consiglio di indirizzo;
- Comitato di Gestione;
- Comitato Scientifico;

b. Esercitano un diritto di veto su tutti gli atti di straordinaria amministrazione, che non possono essere deliberati dal Consiglio di Indirizzo senza la loro preventiva approvazione. Sono considerati atti di straordinaria amministrazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- La modifica dello Statuto della Fondazione.
- L'acquisizione, cessione o costituzione di gravame di beni immobili e di partecipazioni in società o enti terzi.

- L'assunzione di obbligazioni finanziarie e l'approvazione di investimenti strategici i cui valori oltrepassino i limiti meglio precisati in apposito Regolamento depositato presso la sede della Fondazione.

- La decisione di scioglimento della Fondazione.

- Ogni altro atto che, per natura o importanza economica, possa incidere in modo sostanziale sul patrimonio o sugli obiettivi istituzionali della Fondazione.

2. A ciascun Fondatore Promotore è concessa la facoltà di designare il proprio sostituto alla carica, mediante dichiarazione scritta da depositarsi presso il Consiglio di Indirizzo, secondo le seguenti condizioni:

a. Il successore nominato dovrà accettare formalmente lo Statuto della Fondazione e impegnarsi a perseguire le finalità statutarie;

b. Il Consiglio di Indirizzo verificherà che il candidato nominato soddisfi i requisiti previsti dallo Statuto e, qualora lo ritenga non idoneo, dovrà fornire una motivazione scritta dettagliata, basata esclusivamente sui criteri statutari.

Art.12. Partecipanti Fondatori

12.1 Requisiti per la qualifica

1. I Partecipanti Fondatori sono tutti coloro che chiedano di voler aderire alla Fondazione successivamente alla data di costituzione, impegnandosi a contribuire, su base annuale o pluriennale con la quota di adesione destinata al Fondo di Gestione e/o con erogazioni liberali, donazioni di beni mobili e/o immobili destinati ad incremento del Patrimonio della Fondazione.

2. Per gli anni successivi, se riconfermata l'adesione alla Fondazione, la quota annuale, se prevista, verrà deliberata dal Consiglio di Indirizzo e potrà essere destinata ad ulteriore incremento del Fondo di Dotazione o al Fondo di Gestione.

12.2 Prerogative

1. I Partecipanti Fondatori concorrono alla nomina dei componenti del:

a. Consiglio di indirizzo;

b. Comitato di Gestione;

c. Comitato Scientifico.

Art. 13. Partecipanti

13.1 Requisiti per la qualifica

1. Possono richiedere ed ottenere la qualifica di Partecipanti tutti i soggetti che, condividendo le Finalità della Fondazione:

a. intendono contribuire al conseguimento dei suoi Scopi;

b. ed, eventualmente, aderire ad una o più Comunità di cui all'Articolo 23.

13.2 Prerogative

1. La qualifica di Partecipante alla Fondazione, indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto, dà diritto ad es-

serne parte attiva, con l'obiettivo generale di promuovere una base partecipativa più ampia possibile, sostenendo anche le attività e la funzione sociale della Fondazione.

2. I Partecipanti possono altresì contribuire alla vita della Fondazione e alla realizzazione delle sue Finalità mediante volontari contribuiti in denaro, annuali o pluriennali oppure con l'attribuzione di diritti reali, beni materiali o immateriali, o mediante un'attività, anche professionale.

3. A tale scopo, i Partecipanti concorrono alla nomina dei Membri del:

- a. Consiglio di Indirizzo;
- b. Comitato di Gestione;
- c. Comitato Scientifico.

Art.14. Sostenitori

1. Possono ottenere la qualifica di Sostenitori i soggetti pubblici o privati, persone fisiche o giuridiche, singole o associate che, condividendo le Finalità della Fondazione, chiedano di volervi aderire, impegnandosi a contribuire, su base annuale o pluriennale, al Fondo di Gestione e/o ad incremento del Patrimonio, mediante la quota di adesione, erogazioni liberali o con donazioni di beni mobili o immobili, nelle forme e nella misura concordate.

2. I Sostenitori possono candidare dei propri rappresentanti per il Comitato Scientifico.

Art.15. Onorari

1. Gli Onorari sono persone eminenti a cui la Fondazione ritiene opportuno conferire tale qualifica.

24. Gli Onorari non possono accedere a cariche della Fondazione.

Art.16. Benemeriti

1. I Benemeriti sono coloro che richiedono tale qualifica, donando a qualsiasi titolo somme di denaro, beni mobili o immobili.

2. I Benemeriti non possono accedere a cariche della Fondazione.

Art.17. Organi della Fondazione

1. Sono Organi della Fondazione:

- a. il Consiglio di Indirizzo (ovvero denominato anche, Consiglio Direttivo), organo di amministrazione dell'Ente;
- b. il Comitato di Gestione;
- c. il Presidente della Fondazione e il Vice Presidente;
- d. il Direttore Generale, ove nominato;
- e. l'Assemblea dei Partecipanti (Plenaria e d'Ambito);
- f. il Comitato Scientifico, ove nominato;
- g. il Comitato Consultivo, ove nominato;
- h. l'Organo di Revisione, al ricorrere dei presupposti di legge;
- i. l'Organo di Controllo.

2. Uno specifico Regolamento della Fondazione, deliberato dal Consiglio di Indirizzo, disciplina le modalità operative dei

sopraindicati Organi relativamente alle seguenti questioni:

- a. nomina, durata e cessazione dei loro Membri;
- b. ineleggibilità, decadenza ed esclusione dei loro Membri;
- c. convocazione e modalità di svolgimento delle adunanze.

Art.18. Il Consiglio di Indirizzo

18.1 Competenze e poteri

1. Il Consiglio di Indirizzo (denominato anche Consiglio Direttivo) è l'Organo preposto a delineare gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione.

2. Il Consiglio di Indirizzo, recependo ove disponibile il parere non vincolante del Comitato Scientifico e delle Comunità di cui all'Articolo 22, esercita le proprie competenze nel rispetto delle finalità della Fondazione.

3. Al Consiglio di Indirizzo è attribuito il più ampio potere di ordinaria amministrazione.

4. Il Consiglio di Indirizzo pone in essere altresì gli atti di straordinaria amministrazione, fermo restando l'esercizio del diritto di veto ai sensi dell'art. 11.2 del presente statuto.

5. Ai sensi dell'art.26, comma settimo, del D.Lgs.117/2017 e ss.mm.ii., il potere di rappresentanza attribuito agli Amministratori (ovvero denominati Consiglieri di Indirizzo) è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

6. Rientrano nelle competenze del consiglio di indirizzo:

a. Dopo la nomina iniziale, di competenza dei Fondatori Promotori al momento della costituzione della Fondazione, il Consiglio di Indirizzo nomina, fra i propri componenti, il Presidente della Fondazione, con le modalità previste nel Regolamento della Fondazione. Esso assume anche il ruolo di Presidente del Consiglio di Indirizzo stesso.

b. stabilisce gli indirizzi generali della Fondazione, i relativi programmi e regolamenti, nell'ambito delle Finalità e delle Attività riportate agli Articoli da 3 a 5;

c. stabilisce le direttive concernenti gli investimenti del Patrimonio della Fondazione per la parte non ricompresa nel Fondo di Dotazione iniziale, così come individuata nell'Atto Costitutivo, in prudenziali strumenti di gestione del risparmio;

d. approva il documento programmatico annuale relativo all'attività della Fondazione da realizzarsi nell'anno successivo;

e. approva il bilancio di previsione e quello consuntivo predisposti dal Comitato di Gestione;

f. delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni;

g. delibera sull'eventuale impiego delle somme derivanti da rendite non utilizzate e dagli avanzi di gestione per incre-

mentare il Patrimonio;

h. definisce il numero e l'estensione dei Distretti e delle Comunità, di cui all'Articolo 3 Comma 6);

i. definisce le linee di indirizzo per la destinazione della quota eccedentaria di Tariffa Premio recependo, ove istituiti, i pareri vincolanti delle Comunità di cui all'Articolo 22.

7. esercita, quale organo rappresentativo della pluralità dei Membri della Fondazione, l'indirizzo strategico in materia di configurazioni di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) in modo democratico, trasparente e partecipato, garantendo il controllo effettivo da parte degli aderenti, in conformità alle Regole Operative adottate dal GSE.

8. Il Consiglio ha l'obbligo di consultare le Associazioni di Categoria, gli Ordini Professionali ed i Sindacati che abbiano assunto la qualifica di Partecipanti, sulle materie di loro competenza e questi si impegnano ad esprimere un parere non vincolante.

9. Il Consiglio ha inoltre l'obbligo di riscontrare formalmente le proposte presentate dalle Associazioni di Categoria, dagli Ordini Professionali e dai Sindacati, che abbiano assunto la qualifica di Partecipanti, sulle materie di loro competenza.

10. Con riferimento agli Organi della Fondazione, sono di competenza del Consiglio di Indirizzo:

a. le nomine e la pattuizione dei relativi compensi (nel rispetto del successivo art.30) del:

- Presidente della Fondazione, eccezion fatta per il primo;
- Direttore Generale;
- componenti del Comitato Scientifico;
- componenti del Comitato Consultivo;
- componenti dell'Organo di revisione;
- componenti dell'Organo di Controllo.

b. La pattuizione dei compensi dei:

- componenti del Consiglio di Indirizzo;
- componenti del Comitato di Gestione.

18.2 Composizione - Quorum

1. Il Consiglio di Indirizzo è composto da 3 a 9 componenti (persone fisiche ovvero persone giuridiche, le quali ultime interverranno per il tramite del proprio legale rappresentante pro tempore ovvero per il tramite di un membro dell'organo amministrativo previa specifica delega), di cui 5 spettano di diritto ai Fondatori Promotori mentre i restanti 4 sono nominati dal Consiglio di Indirizzo, scelti tra i Partecipanti Fondatori e i Partecipanti individuati dall'Assemblea dei Partecipanti, sulla base delle somme o dei beni mobili o immobili che gli stessi avranno destinato alla Fondazione o su altri criteri definiti dal Consiglio di Indirizzo stesso.

a. La nomina del Consiglio di Indirizzo avviene con un riempimento progressivo dei novi posti complessivi, nel rispetto della proporzione di cui sopra; nel rispetto della medesima

proporzione la composizione del consiglio potrà essere ridotta, fermo il numero minimo di tre membri. L'implementazione o la riduzione dei membri del Consiglio di Indirizzo potrà avvenire a mezzo di verbale, anche non avente forma notarile.

b. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei membri del Consiglio di Indirizzo, l'intero Consiglio s'intende decaduto, e occorre far luogo alla sua rielezione. Viceversa, per il caso in cui - sempre per qualsiasi motivo - venga meno uno o più membri che non costituiscano la maggioranza degli amministratori, il Consiglio di Indirizzo fa luogo alla sua/loro cooptazione.

c. I Consiglieri cooptati restano in carica sino a che l'organo deputato alla loro nomina provveda alla sostituzione del Consigliere cessato dalla carica, con la precisazione che competente alla nomina è l'Organo che ha nominato il Consigliere decaduto.

2. Il Consiglio elegge al proprio interno il Vicepresidente, il quale sostituisce il Presidente in caso di assenza.

3. In linea di principio, il Consiglio delibera sempre con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti in carica, calcolata sul numero totale dei membri e non solo sui presenti alla riunione.

Sono sempre fatti salvi i limiti inderogabili di Legge.

4. Alle adunanze del Consiglio partecipano l'Organo di Controllo e, ove nominato, l'Organo di Revisione.

18.3 Adunanze e rinvio a regolamento

1. Il Consiglio di Indirizzo si riunisce almeno due volte all'anno, e ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno due dei suoi componenti.

2. Esso è convocato dal Presidente mediante avviso di convocazione trasmesso agli aventi diritto senza obblighi di forma, purché con ogni strumento idoneo ad attestarne l'avvenuto ricevimento da parte degli interessati, almeno tre giorni prima dell'adunanza o, in casi d'urgenza, almeno ventiquattro ore prima.

3. L'avviso di convocazione deve contenere l'Ordine del Giorno della seduta, il luogo e l'ora di svolgimento. L'adunanza in seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione, e comunque non prima del decorso di un lasso temporale di almeno 48 ore.

4. È presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in Sua assenza, dal Vice Presidente.

18.4 Adunanze in audio-videoconferenza

1. Le adunanze del Consiglio di Indirizzo possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o videoconferenza, purché tale possibilità risulti dall'avviso di convocazione e siano rispettate le seguenti condizioni:

a. che sia consentito al Presidente l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b. che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo

adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c. che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Di tali condizioni se ne dovrà dare atto nei rispettivi verbali.

2. Verificandosi tali presupposti l'adunanza si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

3. È in ogni caso fatta salva la possibilità che l'ente adotti un regolamento di dettaglio in ordine ai profili procedurali di cui al presente paragrafo.

Art.19. Il Comitato di Gestione

19.1 Competenze e poteri

1. Al Comitato di Gestione la Fondazione affida i seguenti compiti:

a. dare esecuzione alle operazioni di Amministrazione Ordinaria deliberate dal Consiglio di Indirizzo;

b. dare esecuzione alle operazioni di Amministrazione Straordinaria deliberate dal Consiglio di Indirizzo ed approvate dai Fondatori Promotori.

2. In particolare, il Comitato di Gestione:

a. delibera in merito al Regolamento della Fondazione nel rispetto degli indirizzi deliberati dal Consiglio di Indirizzo e dei vincoli imposti dalle Comunità di cui all'Articolo 22;

b. predispone programmi e obbiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio di Indirizzo;

c. individua, su proposta del Direttore Generale, gli ambiti di intervento ed i servizi da proporre al Consiglio di Indirizzo per l'approvazione;

d. elabora, su proposta del Direttore Generale, il codice di qualità in relazione agli indici di efficacia;

e. approva il Regolamento della Fondazione relativo all'organizzazione e al funzionamento della Fondazione;

f. predispone le proposte del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo da sottoporre al Consiglio di Indirizzo per l'approvazione;

g. individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione e procede alla nomina dei responsabili, determinandone funzioni, natura e durata del rapporto;

h. delibera affidamenti e risoluzioni contrattuali;

i. delibera sull'assunzione di partecipazioni, anche temporanee, in conformità con gli specifici regolamenti;

j. delibera, per i profili di sua competenza, su quanto previsto dal Regolamento della Fondazione riguardo l'esclusione di un Membro della Fondazione;

k. svolge tutti gli altri compiti allo stesso attribuiti dal presente Statuto;

1. approva gli eventuali regolamenti interni della Fondazione.
3. Le votazioni riguardanti persone vengono assunte a scrutinio segreto su richiesta anche di un solo consigliere.

19.2 Composizione

1. Il Comitato di Gestione è composto da 5 componenti, 3 spettano di diritto ai Fondatori Promotori. Il Consiglio di Indirizzo potrà ammettere nel Comitato di Gestione i Partecipanti Fondatori e i Partecipanti che presentino la loro candidatura, per i restanti 2 posti disponibili, sulla base delle somme o dei beni mobili o immobili che gli stessi avranno destinato alla Fondazione o su altri criteri definiti dal Consiglio di Indirizzo stesso. La prima nomina dei membri del Comitato di Gestione avverrà entro 90 giorni dalla costituzione della Fondazione.

25. Il Comitato di Gestione nomina, se lo ritiene opportuno, un Vice-Presidente al suo interno.

26. Alle adunanze del Comitato partecipano l'Organo di Controllo e, ove nominato, l'Organo di Revisione.

19.3 Ineleggibilità

1. La nomina dei componenti del Comitato di Gestione deve avvenire nel rispetto dei requisiti generali stabiliti per tutti gli Organi della Fondazione, come disciplinate dal Regolamento della Fondazione.

27. Non possono comunque far parte del Comitato di Gestione coloro che:

a. si trovino in una delle condizioni previste dall'Articolo 2382 del Codice Civile (interdetto, inabilitato, fallito, incapace) e dall'Articolo 3 del D.Lgs. 39/2013 (ex parlamentare);

b. siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato;

c. ricoprano il ruolo di Parlamentare Europeo, Parlamentare Nazionale, di membro del Governo o della Corte costituzionale;

d. siano Membri di altri Organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o di Organi della Unione Europea e della Magistratura ordinaria e speciale;

e. ricoprano la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni Membri aderenti della Fondazione;

f. ricoprano la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni con la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale Membri aderenti della Fondazione;

g. ricoprano la carica di componente di organi di indirizzo in enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione.

28. Inoltre, non possono essere conferiti incarichi nel Comi-

tato di Gestione a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche nella Fondazione, o abbiano svolto in proprio attività professionali se regolate, finanziate o comunque retribuite dalla stessa Fondazione che conferisce l'incarico.

Art. 20. Il Presidente della Fondazione

20.1 Competenze e poteri

1. Il Presidente della Fondazione, che riveste anche la qualifica di Presidente del Consiglio di Indirizzo, ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa, o giurisdizionale.

2. Al Presidente la Fondazione affida i seguenti compiti istituzionali:

- a. intrattenere i rapporti con Enti, Istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;
- b. supervisionare le attività della Fondazione, coordinandosi con il Direttore Generale, per assicurare che le operazioni quotidiane riflettano gli obiettivi e le politiche stabilite dal Consiglio di Indirizzo;
- c. sorvegliare il buon andamento amministrativo della Fondazione, curare l'osservanza delle regole dello Statuto e promuoverne eventuali revisioni, se necessarie;
- d. partecipare, ove previsto dallo Statuto, alle riunioni dei Membri, facilitando il processo decisionale e assicurando il rispetto delle procedure e degli indirizzi stabiliti;
- e. firmare gli atti e quanto occorra per la realizzazione delle attività della Fondazione;
- f. adottare, in caso di urgenza, ogni provvedimento necessario ed opportuno, sottoponendolo successivamente a ratifica da parte del Consiglio di Indirizzo nella prima seduta successiva all'assunzione del provvedimento;
- g. ratificare l'adesione di nuovi Membri alla Fondazione, nel rispetto dei criteri di ammissione previsti dallo Statuto e dal Regolamento; il Presidente dovrà comunicare tempestivamente al Comitato di Gestione ogni nuova ratifica effettuata. In caso di contestazioni da parte del Comitato di Gestione, quest'ultimo ha facoltà di richiedere una revisione della decisione entro un termine ragionevole, motivando per iscritto eventuali riserve sulla conformità ai criteri statutari;
- h. convocare e presiedere:
 - il Consiglio di Indirizzo;
 - il Comitato di Gestione;
 - l'Assemblea dei Partecipanti.

20.2 Nomina

1. Il Presidente della Fondazione è nominato (con decisione da assumersi a maggioranza calcolata per teste) dal Consiglio di Indirizzo, salvo che per la prima nomina, di spettanza dei

Fondatori al momento della Costituzione della Fondazione.

2. Il Presidente della Fondazione resta in carica fino all'approvazione del Bilancio Consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina ed è rinnovabile.

20.3 Vice-Presidente

1. È nominato dal Consiglio di Indirizzo stesso, scelto tra uno dei suoi membri, con le medesime modalità di cui sopra.

2. Egli svolge funzioni vicarie del Presidente e in caso di assenza e/o impedimento di questi, ne esercita le funzioni. In tal caso, la firma del Vice-Presidente costituisce piena prova verso i terzi dell'assenza e/o impedimento del Presidente.

Art.21. Il Direttore Generale

21.1 Competenze e poteri

1. Il Direttore Generale, relativamente ai poteri previsti dal presente Statuto, ha piena autonomia decisionale, poteri di firma e di delega nell'ambito dei programmi, delle linee di sviluppo della Fondazione e degli stanziamenti approvati dal Consiglio di Indirizzo.

2. Il Direttore Generale è responsabile operativo della Fondazione per cui, in particolare:

a. provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione e procedendo alla verifica dei risultati;

b. partecipa senza diritto di voto al Consiglio di Indirizzo e al Comitato di Gestione;

c. esegue, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Indirizzo e del Comitato di Gestione, nonché agli atti del Presidente;

d. predispone budget previsionali;

e. nomina esperti per settori di intervento ovvero comitati tecnici.

3. Inoltre, provvede:

a. gestire quelle pratiche di ordinaria amministrazione, al medesimo attribuite dal Consiglio di Indirizzo, in caso di urgenza, dal Presidente;

b. firmare la corrispondenza corrente;

c. controllare e redigere i verbali delle sedute del Consiglio di Indirizzo e del Comitato di Gestione;

d. predisporre le relazioni annuali, il bilancio preventivo e il rendiconto economico e finanziario consuntivo, di concerto con il Consiglio di Indirizzo;

e. svolgere ogni altra attività necessaria per la realizzazione degli obiettivi, comprese nelle finalità del presente Statuto e deliberate dagli Organi della Fondazione preposti.

4. Il Direttore Generale risponde del suo operato di fronte al Consiglio di Indirizzo.

21.2 Nomina

1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Indiriz-

zo.

2. Il Direttore Generale resta in carica fino all'approvazione del Bilancio Consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina ed è rinnovabile.

Art.22. La Fondazione come Comunità di Energia Rinnovabile

1. Fermo restando il limite di cui all'art.4 comma 2 del CTS ed altresì ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 199/2021, del Testo Integrato sull'Autoconsumo Diffuso (TIAD) e delle Regole Operative adottate dal GSE, la Fondazione è configurata e opera come Comunità di Energia Rinnovabile (CER), intesa come un soggetto giuridico autonomo, basato sulla partecipazione aperta e volontaria, i cui membri o soci sono situati nel territorio di prossimità degli impianti di produzione e il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari.

2. La partecipazione alla Fondazione è aperta e volontaria, ed è riservata esclusivamente ai soggetti che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di CER. Le imprese possono aderire solo se micro, piccole o medie imprese (PMI), a condizione che la partecipazione alla Fondazione non costituisca la loro attività commerciale o industriale principale. È in ogni caso garantita la possibilità di adesione da parte di consumatori vulnerabili.

3. Ogni Membro della Fondazione è automaticamente considerato Socio della CER, con pieni diritti e obblighi ai sensi del presente Statuto e del Regolamento CER.

4. La Fondazione, in quanto CER, gestisce direttamente tutte le attività previste dalla normativa vigente, tra cui: produzione, autoconsumo collettivo, condivisione, vendita e stoccaggio di energia elettrica rinnovabile, inclusa la partecipazione ai mercati dell'energia, ove consentito (MSD/MGP, come da art. 32, c. 2, lett. f) D.Lgs. 199/2021).

5. Il Referente CER è individuato nel legale rappresentante pro tempore della Fondazione o in un suo delegato formale, ed esercita le funzioni previste dal Decreto MASE n. 414/2023, dal TIAD e dalle Regole Operative GSE.

6. La governance delle attività di autoconsumo diffuso e gestione della tariffa premio è esercitata attraverso gli organi statutari della Fondazione, integrati da un Regolamento CER adottato dal Consiglio di Indirizzo su proposta dell'Assemblea d'Ambito.

7. L'eventuale quota eccedentaria della tariffa premio, rispetto al valore soglia di energia condivisa, sarà destinata ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzata per finalità sociali con ricadute territoriali, come previsto dall'art. 3, comma 2, lett. g del DM 414/2023.

8. I Membri della Fondazione possono recedere in qualsiasi momento secondo quanto stabilito dal Regolamento CER. In caso di

recesso anticipato, la Fondazione può richiedere un corrispettivo equo e proporzionato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti.

9. Le modalità di accesso, partecipazione, riparto dell'energia condivisa e gestione degli incentivi sono disciplinate nel Regolamento CER della Fondazione, approvato dal Consiglio di Indirizzo in coerenza con le Regole Operative GSE.

10. La Fondazione, quale CER, è un'entità autonoma con partecipazione aperta a tutti i soggetti ammessi dalla normativa vigente. I membri o soci che esercitano poteri di controllo all'interno della Comunità di Energia Rinnovabile devono rientrare tra le categorie ammesse ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 199/2021 e delle Regole Operative GSE. In particolare, possono essere:

- a. persone fisiche;
- b. piccole e medie imprese (PMI), incluse quelle partecipate da enti territoriali, a condizione che la partecipazione alla Comunità non costituisca la loro attività commerciale o industriale principale;
- c. enti territoriali e autorità locali, comprese le amministrazioni comunali;
- d. enti e organismi di ricerca e formazione;
- e. enti religiosi;
- f. enti del Terzo Settore e associazioni con personalità giuridica di diritto privato;
- g. enti di protezione ambientale;
- h. aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER);
- i. istituti pubblici di assistenza e beneficenza (IPAB);
- j. aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP);
- k. consorzi di bonifica;
- l. amministrazioni locali contenute nell'elenco ISTAT di cui all'art. 1, comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Tali soggetti, alla data di attivazione della configurazione, devono essere situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione condivisa detenuti dalla Comunità.

11. L'Assemblea d'Ambito, costituita dai Soci della CER aderenti alla specifica configurazione, è l'organo di rappresentanza territoriale della CER e ha potere deliberativo in merito alla destinazione della tariffa premio eccedentaria. Essa formula inoltre proposte e pareri obbligatori (anche se non vincolanti) su investimenti, bilanci, e indirizzi strategici riferiti al proprio ambito.

12. Il Regolamento della CER, approvato dall'Assemblea d'Ambito e adottato dal Consiglio di Indirizzo, disciplina:

- a. le modalità di adesione e recesso;
- b. i criteri di riparto degli incentivi;
- c. i diritti e doveri dei Soci;
- d. i requisiti per l'assunzione della qualifica di Socio CER;

- e. le procedure decisionali dell'Assemblea d'Ambito.
13. All'atto dell'adesione alla Fondazione e quindi alla CER, i richiedenti:
- a. ricevono informativa completa e trasparente sui benefici economici e ambientali dell'energia condivisa;
 - b. sottoscrivono il presente Statuto, il Regolamento della Fondazione e il Regolamento CER;
 - c. conferiscono mandato esclusivo alla Fondazione, secondo i modelli predisposti dal GSE e dalla normativa applicabile, per la gestione delle pratiche con il GSE, ARERA, e altri enti;
 - d. individuano nella persona del legale rappresentante della Fondazione, o il terzo da esso individuato ai sensi della normativa applicabile, quale Referente nei confronti del GSE incaricato anche delle attività di riparto dell'energia elettrica condivisa all'interno della Comunità (DM 414/2023).
14. I Soci della CER, come previsto dal D.Lgs. 199/2021:
- a. mantengono i diritti di cliente finale, incluso il diritto di scegliere liberamente il proprio venditore di energia;
 - b. possono in ogni momento rinunciare alla qualifica di Socio e uscire dalla CER, nel rispetto delle condizioni contrattuali e degli eventuali obblighi di rimborso concordati per la copertura di investimenti condivisi.

Art.23. L'Assemblea dei Partecipanti e Assemblea d'Ambito

23.1 L'Assemblea Plenaria dei Partecipanti

- 1. L'Assemblea Plenaria dei Partecipanti è composta da tutti i Membri della Fondazione e svolge funzione consultiva generale.
- 2. Essa può esprimere pareri non vincolanti su:
 - a. le linee strategiche di sviluppo della Fondazione;
 - b. le proposte di modifica statutaria;
 - c. i programmi annuali e pluriennali;
 - d. ogni altra materia sottoposta dal Consiglio di Indirizzo.
- 3. L'Assemblea Plenaria è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente della Fondazione, anche con modalità telematiche.
- 4. I Partecipanti Fondatori, i Partecipanti e i Fondatori Promotori hanno diritto di voto consultivo. I Sostenitori, Onorari e Benemeriti possono partecipare senza diritto di voto.
- 5. L'Assemblea elegge il proprio Presidente e il Vicepresidente tra i Membri con diritto di voto, i quali restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
- 6. L'Assemblea Plenaria, nel rispetto dell'art. 18.2 comma 1, può candidare propri Membri per la nomina al Consiglio di Indirizzo, al Comitato di Gestione e al Comitato Scientifico, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Regolamento della Fondazione.

23.2 L'Assemblea d'Ambito

- 1. L'Assemblea d'Ambito è costituita dai Soci della CER appartenenti alla specifica configurazione operativa attivata dalla Fondazione.
- 2. Essa è l'organo di rappresentanza diretta dei territori nei

quali sono ubicati gli impianti della CER, ed esercita poteri di indirizzo e controllo in materia di impiego delle risorse condivise e destinazione della tariffa premio eccedentaria.

3. L'Assemblea d'Ambito:

a. approva il Regolamento della CER relativo alla propria configurazione;

b. esprime pareri vincolanti sulla destinazione della quota eccedentaria della tariffa premio, come previsto dall'art. 22, comma 7;

c. formula proposte o pareri obbligatori (anche se non vincolanti) in merito a:

- bilanci e rendicontazioni territoriali;
- investimenti locali;
- programmi e obiettivi riferiti all'ambito territoriale;
- eventuali modifiche regolamentari di impatto locale;

d. può proporre la revoca della qualifica di Socio della CER in caso di gravi inadempienze statutarie o regolamentari.

4. L'Assemblea d'Ambito è convocata dal Presidente della Fondazione o dal Presidente dell'Assemblea stessa, ove previsto, almeno una volta l'anno o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.

5. Le modalità di convocazione, funzionamento, voto e verbalizzazione dell'Assemblea d'Ambito sono definite nel Regolamento CER.

6. Le decisioni dell'Assemblea d'Ambito devono essere trasmesse al Consiglio di Indirizzo e al Comitato di Gestione della Fondazione, che provvedono alla loro attuazione nei limiti delle rispettive competenze e nel rispetto della normativa vigente.

7. Ogni configurazione territoriale può essere dotata di una propria Assemblea d'Ambito, nel rispetto del principio di autonomia gestionale e democraticità della CER.

Art.24. Il Comitato Scientifico

24.1 Competenze e poteri

1. Ove nominato, il Comitato Scientifico ha una funzione esclusivamente consultiva e di proposizione di progetti ed iniziative da sottoporre per approvazione al Consiglio di Indirizzo.

2. In particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, ha il compito di:

a. esprimere parere consultivo sulle materie di cui agli Articoli da 3 a 5;

b. formulare proposte per la creazione di nuovi Distretti e Comunità, di cui all'articolo 3, comma sesto.

3. Rientrano nelle competenze del Comitato Scientifico l'individuazione, anche tramite la partecipazione attiva a programmi di ricerca e sviluppo, di tecnologie utili a:

- a. monitoraggio e relativa diagnosi dei fabbisogni energetici;
- b. progettazione di interventi per l'efficientamento energetico e di produzione di energia da fonte rinnovabile;

- c. pianificazione e controllo tecnico-finanziario del processo di realizzazione dei progetti sopraindicati;
- d. controllo dei processi di generazione e distribuzione dell'energia;
- e. ripartizione dei costi e benefici del sistema di generazione, prelievo e distribuzione dell'energia.

24.2 Composizione

1. Il Comitato Scientifico è composto da un massimo di 15 componenti eletti dal Consiglio di Indirizzo.
2. I componenti devono essere scelti tra personalità di rilievo del mondo accademico, professionale e imprenditoriale, nazionale ed internazionale.
3. Sono esclusi dal Comitato coloro che sono componenti del Consiglio di Indirizzo e/o del Comitato di Gestione, e viceversa.
4. Il Comitato elegge al suo interno il Presidente e il Vicepresidente, il quale sostituisce il Presidente in caso di assenza.
5. Il Presidente ed il Direttore Generale della Fondazione partecipano alle riunioni del Comitato Scientifico senza diritto di voto.

Art.25. Il Comitato Consultivo

25.1 Competenze e poteri

1. Ove nominato, il Comitato Consultivo (Advisory Board) è un organo consultivo e di garanzia della Fondazione che svolge attività di consulenza e collabora con il Consiglio di Indirizzo su questioni per le quali venga espressamente richiesto un parere.
2. In particolare, il Comitato Consultivo, ha il compito di:
 - a. studiare, concepire ovvero coadiuvare le strategie ed i programmi generali della Fondazione;
 - b. segnalare e descrivere settori di intervento e sviluppo dell'attività e del ruolo della Fondazione;
 - c. collaborare alla definizione della politica di sviluppo scientifico e culturale della Fondazione.
3. Tale organo, nell'espletare la propria funzione a caratterizzazione pubblica, può intervenire di propria iniziativa ovvero su richiesta degli organi della Fondazione, formulando indirizzi consultivi e proposte per la definizione delle attività della stessa.

25.2 Composizione

1. Il Comitato è composto da un numero variabile di componenti, scelti e nominati dal Consiglio di Indirizzo.
2. I Membri del Comitato devono essere scelti tra:
 - a. persone italiane e straniere particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio nelle materie d'interesse della Fondazione;
 - b. rappresentanti degli aderenti Istituzionali.
3. Il Comitato elegge al suo interno il Presidente e il Vicepresidente.

Art. 26. Organo di revisione

1. L'Organo di revisione è nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., ovvero qualora il Consiglio di Indirizzo lo ritenga opportuno.

2. In caso di nomina è formato da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

Art.27. L'Organo di Controllo

27.1 Competenze e Poteri

1. L'Organo di Controllo, ai sensi del co. 1, art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del terzo settore) è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali::

a. Vigila sulla conformità della gestione alla legge, allo statuto e ai principi di corretta amministrazione, anche in relazione alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, se applicabili.

b. Verifica l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, e il suo corretto funzionamento.

c. Esercita la Revisione Legale dei Conti, su decisione dell'Organo Amministrativo, quando la Fondazione supera i limiti previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017.

d. Monitora l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con riferimento agli obblighi previsti dal D.Lgs. 117/2017.

e. Attesta la conformità del bilancio sociale, laddove obbligatorio, alle linee guida dell'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

2. Il bilancio sociale deve riportare gli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

3. L'Organo di Controllo può, in qualsiasi momento, effettuare ispezioni e verifiche, e richiedere informazioni sull'andamento delle attività della Fondazione.

27.2 Composizione e Nomina

1. Il Consiglio di Indirizzo nomina l'Organo di Controllo, che può essere:

a. Monocratico (un solo membro);

b. Collegiale, composto da tre membri effettivi e due supplenti.

2. I componenti dell'Organo di Controllo devono rispettare i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, come previsto dall'art. 2399 c.c.

3. Devono essere scelti tra le categorie indicate all'art. 2397, comma 2, c.c.. Nel caso di Organo collegiale, almeno un componente deve possedere tali requisiti.

4. Se l'Organo di Controllo assume anche la funzione di Revisione Legale dei Conti, tutti i suoi membri devono essere iscritti al Registro dei Revisori Legali.

Art.28. Lavoratori dipendenti - Volontari

1. La Fondazione può avvalersi di lavoratori dipendenti, secondo le disposizioni di cui all'art.16 del D.Lgs.117/2017 e

ss.mm.ii., ed altresì nel rispetto delle normative pro tempore vigenti.

2. La Fondazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

3. Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Ente o dei suoi progetti mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto.

4. I volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, devono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.

5. Ove qui non diversamente disposto, si rinvia agli artt.17 e 18 D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii..

Art.29. Soluzione delle controversie

1. Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità saranno risolte in via amichevole tra le Parti.

2. Qualora non fosse possibile addivenire ad una soluzione, le Parti convengono che il foro competente sarà quello di Bergamo.

Art.30. Esclusione di ogni fine lucrativo

1. La Fondazione esclude ogni fine di lucro, sia diretto che indiretto, operando in conformità all'Art. 8 del D.Lgs. 117/2017. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve a favore dei componenti degli organi della Fondazione, anche in caso di esclusione o decadenza dalla carica.

2. Ai fini del rispetto di tale divieto, la Fondazione applica le disposizioni dell'Art. 8 del D.Lgs. 117/2017, in particolare in merito a:

- a. compensi non proporzionati alle funzioni svolte;
- b. pagamenti superiori ai parametri previsti dai contratti collettivi di lavoro;
- c. acquisti di beni e servizi a prezzi superiori al valore di mercato senza valide ragioni economiche;
- d. condizioni agevolate per soggetti interni alla Fondazione, salvo quando rientrano nelle finalità dell'ente;
- e. corresponsione di interessi passivi oltre i limiti normativi.

3. Si richiama espressamente l'integrale contenuto dell'art.8 del D.Lgs.117/2017 e ss.mm.ii..

Art.31. Devoluzione del Patrimonio - Clausola di rinvio

1. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio RUNTS di cui all'articolo 45 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore e di

cui al D.Lgs.117/2017 e ss.mm.ii., del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia, anche in tema di fondazioni di partecipazione ed altresì del D.Lgs 199/2021 e ss.mm.ii..

3. In particolare, alla presente Fondazione di Partecipazione si applicheranno altresì in via analogica, ed in quanto compatibili, le norme vigenti in materia.

4. Ai sensi del comma 2 dell'art.4 CTS, la Fondazione dovrà rispettare il cosiddetto "divieto di controllo pubblico".

F.to Elisabetta Morelli

F.to Amintore Fusco

F.to PAOLO DIVIZIA L.S.